

## **GR\_GERICHTE AB 2007 5 vom 13. März 2007**

GR Gerichte, 2007-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_AB\\_2007\\_5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_AB_2007_5)

FR: GR\_GERICHTE AB 2007 5 du 13 mars 2007

IT: GR\_GERICHTE AB 2007 5 del 13 marzo 2007

### **Regeste**

Beschwerde 34 GVG

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

A. Dinanzi al Tribunale del Distretto Moesa era pendente una vertenza di diritto successorio di fronte a cui si trovavano l'attrice Y. ed i convenuti X., W., Z. e V. (proc. no. 110-2003-09). - Il 10 febbraio 2006 le parti hanno concluso una transazione dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa con cui Z. (rappresentato da sua moglie), V. e W., contemporaneamente col ritiro di Y. dalla comunione ereditaria, si sono obbligati in solido a pagare all'attrice l'importo di fr. 40'000.--. - Fondandosi su questo accordo, il 18 febbraio 2006 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha emanato un decreto di stralcio. I costi di procedura sono stati accollati in parti uguali alle cinque parti, mentre che le indennità a titolo di ripetibili sono state compensate. B. Dopo che malgrado invito per iscritto del 20 aprile 2006 a versare i fr. 40'000.-- entro la fine del mese non erano stati fatti dei pagamenti, Y. ha inoltrato domanda d'esecuzione contro Z., V. e W.. Gli ultimi due hanno rinunciato a fare opposizione contro i precetti esecutivi rivolti contro di loro ed in seguito hanno pagato alla creditrice l'importo complessivo di fr. 17'644.--, di cui fr. 219.-- sono stati utilizzati per estinguere i costi d'esecuzione. - Z. ha per contro fatto opposizione e non ha pagato nulla. C. Il 18 dicembre 2006 Y. ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, con protesta di spese e ripetibili, che nell'esecuzione contro Z. l'opposizione sia rigettata definitivamente per l'importo di fr. 22'575.-- oltre interesse al 5% su fr. 40'000.-- per il periodo dal 1° maggio 2006 al 18 luglio 2006 e su fr. 22'575.-- dal 18 luglio 2006 (proc. no. 330-2006-191). D. Il 19 dicembre 2006 le parti sono state citate all'udienza di rigetto d'opposizione del 17 gennaio 2007 dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa. - Con scritto del 15 gennaio 2007 Z. ha comunicato che non poteva prender parte all'udienza del 17 gennaio 2007 e che in seguito i suoi interessi processuali venivano tutelati dalla sua moglie. Contemporaneamente ha chiesto, senza precisa motivazione, la ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale lic. iur. Stefano Delcò. E. Con decreto del 23 gennaio 2007 la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa, lic. iur. Paola Müller-Storni, ha respinto l'eccezione di ricusa di Z. nella misura in cui era ricevibile. F. Contro questo decreto Z. s'è aggravato alla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale con istanza del 2 febbraio 2007. Egli insiste che il

#### **E. 3**

LST, che fa stato per il presidente di circolo e il suo supplente; le relative eccezioni devono quindi esserle sottoposte (cfr. la decisione della Camera di vigilanza del 3 febbraio 2004, AB 04 3, relativa ad un'eccezione di ricusa, concernente un presidente di tribunale distrettuale nella sua funzione di giudice di tutela dell'unione coniugale). Conformemente a

quanto esposto la Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa non era competente a decidere l'eccezione di ricusa, presentata da Z. contro il Presidente del Tribunale distrettuale lic. iur. Stefano Delcò. Per carenza di competenza della giudice, il suo decreto del 23 gennaio 2007 va perciò annullato d'ufficio e la Camera di vigilanza sulla giustizia deve giudicare la contestata eccezione di ricusa, non quale istanza di secondo grado, bensì di primo grado. 2. Chi intende ottenere la ricusa di un giudice, conformemente all'art. 20 LST deve chiederla entro un termine relativamente corto, entro 10 giorni da che ha notizia del motivo di ricusa. Tale regolarizzazione non ha per conseguenza che

#### **E. 4**

l'imposizione di una giustificata ricusa è intralciata in modo ingiusto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale vere o presunte mancanze di organi devono esser fatte valere il più presto possibile; un'adduzione tardiva può violare il principio della buona fede e comportare la perenzione (DTF 124 I 121 cons. 2 pagg. 122 segg.; decisione della Camera di vigilanza del 23 gennaio 2006, AB 05 38). Dalla citazione del 19 dicembre 2006 Z. poteva senz'altro dedurre che l'udienza di rigetto d'opposizione nell'esecuzione intentata nei suoi confronti da Y. avrebbe avuto luogo dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa lic. iur. Stefano Delcò. Dal debitore il per se competente giudice è stato ricusato solo con scritto del 15 gennaio 2007, ciò che da quanto precede, pur tenendo in considerazione le ferie esecutive, non può più essere reputato come avvenuto tempestivamente. Chiaramente tardivi erano infine i rimproveri, sollevati il 2 febbraio 2007 coll'istanza alla Camera di vigilanza. Dubbia resta la questione di sapere se tali omissioni possono esser rimproverate ad una persona inesperta del diritto, anche nel caso che la citazione ad un'udienza non indica che la ricusa di un giudice malvisto, pena la perenzione, deve essere chiesta entro un determinato termine. Tuttavia ciò non va esaminato conclusivamente, dato che per il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, come si dirà in seguito, nella causa di rigetto d'opposizione che qui interessa, non v'è comunque motivo di cedere il potere procedurale. Sia pur sempre osservato che per se anche dall'inesperto ci si deve aspettare che chieda, in quanto necessarie, utili informazioni sul modo di procedere, se sulla citazione quanto alla composizione vede indicato un giudice non gradito. 3. Secondo la materialmente immutata garanzia del giudice costituzionale dell'art. 58 vecchia Cost., che è stata trasferita nell'art. 30 cpv. 1 Cost. e si trova pure nell'art. 6 cifra 1 CEDU, ognuno ha il diritto che la sua causa sia giudicata da un giudice indipendente, non prevenuto ed imparziale, senza influsso di circostanze non pertinenti. La garanzia è violata, se dal punto di vista oggettivo vi sono dei fatti, che possono fondare l'apparenza di parzialità e il pericolo di prevenzione (DTF 131 I 113 cons. 3.4 pag. 116, 127 I 196 cons. 2b pag. 198). Una certa preoccupazione di prevenzione e quindi diffidenza nel tribunale può sempre diffondersi tra le parti, se singoli giudici in una precedente procedura si sono già occupati della concreta vertenza. In un simile caso di cosiddetta già occupazione si pone il quesito di sapere, se un giudice colla sua partecipazione a precedenti decisioni in singoli punti s'è già vincolato in una misura, che non lo lascia

#### **E. 5**

Z. ha chiesto la ricusa del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa, inizialmente senza motivazione ed in seguito con accuse infondate. Stando così le cose si giustifica di accollargli i costi della procedura di gravame in applicazione dell'art. 34 cpv. 3 LST in unione all'art. 75 LTA (ora art. 73 cpv. 1 LGA). - Un'indennità a titolo di ripetibili non spetta né all'impugnante soccombente né al titolare d'ufficio colpito dalla domanda di

ricusa.

#### **E. 6**

La Camera di vigilanza sulla giustizia decreta: 1. Il gravame è giudicato nel senso che il decreto della Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa del 23 gennaio 2007 è annullato d'ufficio. 2. L'eccezione di ricusa di Z. nei confronti del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa è respinta nella misura in cui è ricevibile. 3. I costi della procedura di gravame di fr. 500.-- vanno a carico di Z.. Non sono assegnate indennità a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione autonoma relativa ad una questione di ricusa può esser interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 92 in unione coll'art. 72 cpv. 2 lit. a della legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale. Esso è da inoltrare per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente L'Attuario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.